

Ecc.mo TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE

ATTO DI CITAZIONE

Il Dott. FABIO ORESTE, residente in Svizzera, Ruvigliana 6977, Via Alla Fontana 27, c.f. RST FBA 63H20 H501Z rappresentato e difeso, in virtù di delega a margine del presente atto, dall'Avv. Alfonso Valori del Foro di Macerata e con lo stesso elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso l'Avv. Virginia Calussi con Studio legale in Firenze, Via Nino Bixio n.2

PREMESSA

in fatto e in diritto

1. Il Dott. Fabio Oreste, in qualità di esperto di mercati finanziari, svolge da anni l'attività di formatore finanziario, e di *gestore di fondi chiusi di investimento* ed è autore di pubblicazioni con editori specializzati, tra cui "*Guadagnare in Borsa in modo costante*", 2001, ed. Maggioli e "*Guadagnare in Borsa con le Opzioni*", 2003, ed. Il Sole 24 Ore.

Dal 2004 lavora in qualità di dirigente della succursale svizzera della società inglese HF First Financial LTD (d'ora in poi HF), con sede in Viale Franscini 16, Lugano 6900 CH (cfr. visura camerale, all. 1), impresa che programma e realizza corsi di formazione al *trading* finanziario ed è *investment advisor (gestore)* di fondi di investimento "Lyxor" appartenenti alla francese Société Générale (cfr. report di Borsaitaliana su Lyxor, all. 2).

In quest'ultimo ruolo, HF, e il Sig. Oreste per suo conto, oltre a proporre la sottoscrizione del prodotto a clienti istituzionali, quali banche e fondi pensione, svolge nello specifico le mansioni di gestore che indica a Lyxor come creare l'*asset allocation* dinamica e la composizione di alcuni fondi di fondi, decidendo e comunicando quali fondi presenti sulla piattaforma di *managed account* utilizzare ed in quale percentuale. I fondi di fondi gestiti con le indicazioni del Sig. Oreste hanno riportato *performances* positive anche durante il 2008, quando la maggioranza dei fondi internazionali più importanti hanno riportato gravose perdite.

2. In riferimento all'attività di docente e organizzatore di corsi sulle tecniche di trading

PROCURA SPECIALE

lo sottoscritto FABIO ORESTE

nomino l'Avv. ALFONSO VALORI del Foro di MACERATA mio difensore e procuratore speciale, delegandolo a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni grado e fase dello stesso, anche assunta e di opposizione, con tutte le facoltà di legge inerenti al mandato, ed compresa quella di farli sostituire, rispondere all'interrogatorio libero disposto dal Giudice, chiamare in causa terzi, conciliare, transigere, incassare somme, quietanzare, proporre impugnazioni, reclami al Collegio, domandi riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del procedimento esecutivo, accettare rinunce, eleggere domicilio, associare alla difesa altro procuratore, eleggendo domicilio presso il suo Studio in dell'Avv. VIRGINIA CALUSSI in FIRENZE - VIA NINO BIXIO N. 2

Visto la firma e autentica.

sui mercati delle valute e delle materie prime svolta dall'odierno ricorrente per conto di HF, a partire dall'anno 2006 comparvero su un sito Internet curato da una "associazione di consumatori" denominata "ADUC" ("Associazione per i diritti degli utenti e consumatori"), con sede in Firenze, e in particolare nell'ambito di un c.d. "forum" promosso da tale associazione, messaggi inviati da privati partecipanti al *forum*, solitamente dietro pseudonimi o *nickname*, che introducevano e diffondevano informazioni o opinioni di carattere negativo sui corsi, e sullo stesso Dott. Oreste, con contenuto di segno spesso apertamente denigratorio sulla serietà della formazione specialistica fornita nei detti seminari e lesivo dell'immagine professionale dell'organizzatore degli stessi.

In data 20/2/2008 il Dott. Oreste, appresa la circostanza e ritenendo gravemente compromessa da simili illazioni la propria reputazione – vista altresì la genericità delle denunce anonime contro lo stesso formulate e la perentorietà dei giudizi espressi, come meglio va a dirsi in prosieguo – provvedeva, a mezzo del proprio legale Avv. Alfonso Valori, ad intimare all'ADUC la cancellazione di tutti i messaggi di carattere offensivo, chiedendo di poter conoscere i dati identificativi ("IP" relativi ai *nickname*) dei soggetti che li avevano inseriti, avvertendo che, in difetto, avrebbe ritenuto la stessa quale corresponsabile della diffamazione in atto (all. 3).

Con lettera del 29 febbraio 2008 (all. 4), a mezzo degli Avv.ti Claudia Moretti ed Emanuela Bertucci di Firenze, l'ADUC riscontrava tale diffida, contestando sommariamente gli addebiti formulati e comunicando di aver comunque provveduto a censurare e cancellare "per ragioni di opportunità" alcune espressioni contenute nel sito. La richiesta dei dati identificativi dei mittenti dei messaggi denigratori veniva respinta.

3. In data 13 marzo 2009 l'odierno attore si trovava in Milano, presso la direzione generale di "Banca Aperta", in quanto, a seguito di precedenti incontri portati avanti da altri funzionari della HF, sede di Lugano, aveva appreso che vi poteva essere l'interesse per l'istituto "Banca Aperta" di investire denaro in un fondo Lyxor di cui la HF è appunto *investments advisor* nella persona del medesimo attore.

All'incontro era presente il Dott. Alexandre Vecchio, funzionario di Société Générale

divisione *investment banking* (SGCIB) con sede in Milano via Olona 2.

Il detto funzionario era persona già conosciuta ai dirigenti di “Banca Aperta” e durante l’incontro del 13 marzo 2009 mostrava le *performances* positive dei fondi di fondi Lyxor gestiti da HF attraverso la persona del Dott. Oreste nell’anno 2008.

Il buon esito dell’incontro faceva presagire un possibile investimento per diversi milioni di euro da parte dell’istituto bancario; in ogni caso, vi era stata l’occasione di conoscenza professionale, con ogni eventuale esito futuro in termini di *chances* “lavorative”.

3.1 Nel pomeriggio dello stesso 13 marzo 2009 il Dott. Alexandre Vecchio contattava il Dott. Oreste riferendogli quanto appreso dall’ufficio legale/compliance di Société Générale (banca proprietaria della società Lyxor per cui il medesimo Dott. Oreste gestiva i fondi), vale a dire che i dirigenti di “Banca Aperta” avevano eseguito una navigazione in internet rinvenendo cd. “post” diffamatori nei confronti di Fabio Oreste ed in seguito avevano contattato Société Générale e Lyxor nella direzione generale di Milano chiedendosi come mai intrattenessero rapporti professionali con una persona così altamente “a rischio” per la loro immagine, invitandoli implicitamente a fare molta attenzione in futuro e lasciando intendere che sarebbe stato preferibile interrompere ogni rapporto professionale con Fabio Oreste e la società da lui diretta HF First Financial LTD.

3.2 Digitando la stringa “Fabio Oreste” sul motore di ricerca “Google” appariva infatti al primo posto della prima pagina una schermata intitolata “ADUC -Dì la tua - Dì la tua – FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA” (all. 5), riportante un *forum* composto da numerosi messaggi, su sedici almeno dieci, di contenuto diffamatorio e denigratorio della reputazione e dell’onore dell’odierno attore, che gettano discredito sia personale che professionale sullo stesso (all. 6).

3.3 In conseguenza di ciò il Dott. Alexandre Vecchio comunicava che l’ufficio legale/compliance di Società Générale invitava Fabio Oreste e la sua società HF First Financial ad interrompere immediatamente ogni attività internazionale di presentazione dei fondi di fondi Lyxor, da loro gestiti a soggetti istituzionali quali banche, assicurazioni e fondi pensione.

Invero, come detto, in relazione ai fondi di fondi Lyxor, per conto di HF Fabio Oreste svolgeva attività di consulenza in ordine alla gestione degli investimenti e, in ambito più meramente commerciale, si occupava di sollecitare tale tipo di investimento a soggetti specializzati ed istituzionali in diversi paesi europei e nelle americhe.

Inoltre il Dott. Vecchio precisava che lo stesso ufficio legale stava facendo un'analisi dei contenuti del sito Aduc.it relativamente al Dott. Oreste e, nonostante gli ottimi rapporti fino ad allora intrattenuti ed i brillanti risultati ottenuti nella gestione dal medesimo, avrebbero potuto far scattare pesanti restrizioni o addirittura l'interruzione di ogni collaborazione professionale con HF First Financial LTD e Fabio Oreste, per l'immagine negativa che ne risultava dall'associarsi a quest'ultimo, e che molto probabilmente tale decisione sarebbe stata resa definitiva nei giorni seguenti.

In seguito a tale richiesta di sospensione di ogni attività pubblica e commerciale sui fondi Lyxor, il Dott. Oreste ha già dovuto rinunciare alla partecipazione ad un convegno internazionale in Spagna, in qualità di conferenziere tra i relatori principali. Il convegno in questione è: «hedge.funds world Espana 2009, 24-26 marzo 2009 Madrid»

Il danno economico immediato è pari ai costi di partecipazione al seminario per lo staff di HF First Financial LTD, per euro 3.272,94 più i costi degli hotel e dei biglietti aerei già sostenuti.

Ma ovviamente i danni sono ben più gravi perché di fatto gli è stata inibita una attività che generava importanti fonti di reddito (cfr. report mensile HF/Lyxor, all. 7).

3.4 In data 17/03/2009 il Sig. Oreste, a mezzo del proprio legale, inviava una missiva a Société Générale-Ufficio Compliance (all. 8), cui seguiva una mail da parte del funzionario di Société Générale (all. 9), dalla quale emergeva che, in definitiva, la detta società aveva deciso di cancellare ogni possibilità di investimento sui fondi gestiti dal Sig. Oreste, malgrado fossero quelli con i migliori risultati per il 2008, precludendo future prospettive lavorative.

4. Stante la natura fortemente diffamatoria e denigratoria dei messaggi pubblicati sul sito dell'ADUC e, quindi, la loro rilevanza anche dal punto di vista penale, nel marzo

2009 veniva presentata denuncia-querela nei confronti degli autori dei messaggi diffamatori e dell'ADUC.

5. In considerazione dell'attualità del pericolo di danno grave ed irreparabile all'immagine ed alla reputazione dell'odierno attore, in data 15/07/2009 veniva presentato all'intestato Tribunale ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, chiedendo, in via principale, che l'ADUC procedesse alla immediata rimozione dal proprio sito internet del *forum* intitolato «di La tua- FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA»; in via subordinata, l'eliminazione dal detto *forum* dei messaggi ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione del ricorrente, nonché del titolo "FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA".

In data 13 ottobre 2009, in accoglimento del ricorso presentato, sul rilievo "*che e' degno di tutela il diritto di opinione e di critica ma che nell'ordinamento non puo' trovare protezione l'anonimato; che dalle notizie anonime e non controllate diffuse su internet puo' derivare danno irreparabile alla reputazione del ricorrente Fabio Oreste, con conseguenze negative anche economiche;*", il Tribunale adito inibiva all'ADUC la divulgazione in internet del sito contestato e ne ordinava la rimozione, assegnando alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l'inizio della causa di merito. Tale provvedimento veniva comunicato dalla Cancelleria a mezzo fax il 19/10/2009 (all. 10) e successivamente notificato il 29/10/2009 (all. 11).

Successivamente ci si accorgeva che l'ADUC non solo non aveva provveduto alla rimozione totale del *forum* "Di la Tua – Fabio Oreste e la fantafinanza", come ordinato con il provvedimento cautelare, lasciando inalterato il titolo del medesimo, ma aveva anche pubblicato nuovi commenti, sempre anonimi, che, oltre a manifestare considerazioni negative sulla persona del Dott. Fabio Oreste, si esprimevano in maniera denigratoria anche nei confronti dell'ordinanza cautelare e del Magistrato che l'aveva pronunciata (all. 12).

Veniva, quindi, inviata una formale diffida in data 5/11/2009, a firma dell'Avv. Alfonso Valori (all. 13).

6. Il contenuto del *forum* gestito da Aduc.it, nel momento di prima percezione del lettore, è già orientato nel suo contenuto dall'ADUC stessa che inserisce il titolo

“Fabio Oreste e la Fantafinanza”: un *incipit* che ben delinea il successivo contenuto, nel quale nessun elemento positivo aggiungono i messaggi a favore del Dott. Oreste. Vertendosi in materia bancaria/finanziaria, con ogni valore dato dai mercati ai semplici, ed in alcuni casi puniti, “rumors”, le espressioni utilizzate ed il contenuto globalmente inteso non transitano per una attenta analisi dei fatti, bensì provocano una immediata disistima che in via precauzionale prima, e definitiva poi, inducono qualsiasi operatore a desistere, come appunto avvenuto, dall’aver rapporti professionali con l’odierno attore. Il dissenso critico preventivo mosso dall’ufficio legale/compliance di Société Générale - Lyxor è la logica conseguenza del contenuto del *forum* aperto.

Il titolo del *forum* che narra di “..FANTAFINANZA”, la cronologia dei messaggi, la strategica genericità narrativa di alcuni e la precisione di altri «...*penoso....vergognoso..*», forniscono un capzioso e ben delineato quadro denigratorio e diffamatorio che induce il lettore a fare ben attenzione al personaggio ed a non rischiare alcun contatto professionale. Difatti i sottintesi e le allusioni, le frasi virgolettate o i puntini tra parentesi, unitamente ai messaggi dal contenuto più marcatamente denigratorio, rappresentano una struttura diffamatoria organizzata che va considerata nella sua globalità perché la medesima è quella percepita dal lettore.

Giova ricordare l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui *“in tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594 c.p., occorre fare riferimento a un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata e alla coscienza sociale. Infatti, il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: tale contesto può valere a definire non solo il significato delle parole, incluso l’eventuale loro generica portata offensiva, ma anche il significato dell’azione che con quelle parole risulti in concreto effettivamente compiuta”*(Cassazione penale, 19 settembre 2007, n. 35548).

La gogna mediatica dell’odierno attore è quindi composta da due elementi, ovvero

dalla delazione dei singoli e dalla composizione globale del *forum*, esorbitando ciò dalla espressione di libere opinioni sul prodotto finanziario venduto dal Dott. Oreste e sfociando in una autentica diffamazione organizzata cui l'ordinamento non può e non deve dare asilo.

7. Ad arginare una simile situazione non ha certamente contribuito l'ADUC, la quale a propria scusante non può invocare il fatto di ospitare all'interno del proprio sito una quantità innumerevole di *forum* con conseguente impossibilità di controllarne il contenuto.

Invero, l'associazione convenuta è stata posta nella condizione di conoscere l'esistenza dei messaggi diffamatori nei confronti del Dott. Oreste, mediante apposita diffida inoltrata dall'Avv. Valori con lettera del 20/02/2008 (cfr. all. 3), ma neppure a seguito di tale segnalazione ha ritenuto opportuno eliminare i messaggi di carattere offensivo, limitandosi solo a togliere alcune parole dagli stessi.

Ad esempio nel messaggio: «-da alfine data 13 Ottobre 2007 - Per esperienza fatta 5 o 6 anni fa, posso dire con assoluta certezza che è un grande truffatore. Tenetevi i soldi in tasca», la parola *truffatore* è stata tolta e sostituita con dei puntini tra parentesi.

Trattasi di una scelta ampiamente discutibile, sia in ordine ai presupposti che alle conseguenze, in quanto in tal modo si lascia immaginare al lettore qualsiasi frase, forse anche più grave, posto il quadro generale dei messaggi contenuti nel *forum*.

Ad aggravare la responsabilità dell'ADUC vi è il fatto che avendo la medesima associazione scopo sociale e di tutela dei consumatori, acquista con la propria attività una autorità di pseudo-garanzia dei consumatori con ciò contribuendo indirettamente a fornire di autorevolezza quello che viene scritto nei *forum* gestiti dalla medesima associazione, posto che la non cancellazione di notizie offensive ed il titolo dato al sito equivalgono ad avallo delle stesse ed in questo senso indirizzano le scelte del lettore.

Al riguardo la giurisprudenza ha ritenuto di equiparare la posizione del gestore di un "blog" a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica stampata, ritenendolo responsabile degli interventi diffamanti pubblicati sul sito internet, "*posto che ha il totale controllo di quanto viene inserito e, allo stesso modo di un direttore*

responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi" (Tribunale di Aosta, 26 maggio 2006, n. 553).

Comunque, a prescindere dalla sussistenza di un controllo preventivo, deve ritenersi responsabile degli illeciti perpetrati sul proprio *forum* il gestore che, sebbene sia venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di alcuni messaggi pubblicati, non si sia attivato per farne cessare la diffusione in rete (in tal senso Tribunale di Napoli, 4 settembre 2002 e Tribunale di Catania, 29/06/2004).

8. Le vicende narrate hanno determinato e continuano a determinare una grave lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione del Sig. Fabio Oreste, né può invocarsi a scusante di tali attività illecite il diritto di esprimere le proprie opinioni, che per essere legittimo deve rispettare le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica.

Nel caso di specie tali limiti sono stati abbondantemente oltrepassati, non essendo stati rispettati né la verità delle notizie, né il principio di continenza.

Invero, già lo stesso titolo del *forum*, riferendosi alla "fantafinanza", mette in dubbio la serietà e la competenza professionali del Dott. Fabio Oreste, ed i *post* pubblicati completano tale opera utilizzando espressioni di chiaro contenuto offensivo nei confronti della persona del Dott. Oreste, presentando l'operato dello stesso in termini negativi ed artatamente denigratori.

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che al di là dell'utilizzo di epiteti ed espressioni obiettivamente offensive, sussiste la lesione del bene della reputazione, *"quando vengono rappresentate condotte che, comunque, determinano ingiustificato discredito dell'immagine della persona, anche da un punto di vista professionale"* (Cass. penale, 21 novembre 2002, n. 7377) ed ancora, *"in materia di diffamazione il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono, sicché l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase in sé altrimenti considerata non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio"*(Tribunale Messina, sez. I, 12 gennaio 2007).

La lesione risulta tanto più grave in considerazione sia della particolare natura dell'attività esercitata, che necessita di un'assoluta fiducia da parte dei clienti, fiducia che nel presente momento storico a seguito di note vicende giudiziarie risulta già fortemente compromessa, sia del mezzo di diffusione utilizzato, che rende possibile la divulgazione delle notizie in un ambito spaziale e temporale virtualmente illimitato.

9. Da quanto esposto risulta con evidenza che la pubblicazione del *forum* "Fabio Oreste e la Fantafinanza" sul sito dell'ADUC ha arrecato una grave lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione dell'attore, gettando discredito sia personale che professionale sul medesimo.

Al fine di evitare il perdurare di tale situazione si rende, quindi, necessaria la definitiva inibizione e cancellazione del *forum* di cui trattasi.

Si ricorda, infatti, come sia fin troppo facile incorrere nel detto *forum*: digitando il nome "Fabio Oreste" nel notissimo (e di gran lunga più utilizzato) motore di ricerca *Google* appare immediatamente la scritta Aduc e, cliccandovi sopra, il *forum* "Fabio Oreste e la Fantafinanza" con tutti i messaggi di cui in narrativa.

Quanto ai danni patiti dall'attore in conseguenza della diffusione in internet dei *post* diffamatori, oltre al danno morale, il Dott. Oreste ha subito anche un gravissimo danno patrimoniale, in quanto ha visto sfumare importanti *chances* lavorative.

Infatti, come già detto in precedenza, il Dott. Oreste ha dovuto rinunciare alla partecipazione ad un convegno internazionale in Spagna, «*hedge.funds world Espana 2009, 24-26 marzo 2009 Madrid*», con un danno economico immediato pari ai costi di partecipazione al seminario per lo staff di HF First Financial LTD, per euro 3.272,94 più i costi degli hotel e dei biglietti aerei già sostenuti, ma, cosa ancor più grave, a seguito della visione del *forum* pubblicato dalla ADUC, Société Générale interrompeva ogni collaborazione professionale con il Dott. Oreste, il quale non poteva più promuovere i prodotti di tale società, vedendo svanire una attività che generava importanti fonti di reddito.

In merito alla quantificazione del danno risarcibile si avrà modo di argomentare in corso di causa, ma fin da ora si ritiene che l'entità del risarcimento non possa essere inferiore ad euro 100.000,00.

Di tali danni dovrà rispondere l'associazione convenuta, la quale, pur essendo stata messa a conoscenza dell'esistenza dei messaggi lesivi, non ha ritenuto di provvedere alla loro cancellazione, agevolando e contribuendo in tal modo alla perpetuazione della lesione dei diritti dell'odierno attore, con conseguente assunzione di ogni responsabilità al riguardo.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, l'attore, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

La ADUC, "Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede nazionale in Firenze, Via Cavour n. 68, a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze all'udienza del **25 maggio 2010**, ore di rito, Giudice istruttore designando, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima della predetta udienza nei modi e nei termini di legge, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo alla predetta udienza si procederà in sua acclarata contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza,

1) a conferma del provvedimento cautelare emesso in data 13/10/2009, *in via principale*, ordinare alla ADUC, "Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori", la rimozione definitiva dal proprio sito internet www.Aduc.it del *forum* intitolato «di La tua- FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA» e, comunque, inibire la divulgazione via internet; *in via subordinata*, ordinare alla ADUC di eliminare dal detto *forum* e comunque di inibire la divulgazione via internet dei messaggi appresso analiticamente descritti, nella loro interezza, nonché il titolo "FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA"

I messaggi sono così rintracciabili su internet:

1) sito aduc.it, cliccando su "di la tua forum", ricercando il nome "Fabio Oreste e

digitando "FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA";

2) digitando la seguente stringa
[http://www.aduc.it/dyn/dilatua/dila_mostra.php?id=141162;](http://www.aduc.it/dyn/dilatua/dila_mostra.php?id=141162)

3) digitando "Fabio Oreste" sul motore di ricerca "Google" per poi cliccare sul post
[ADUC - Dj' la tua - Di' La Tua - FABIO ORESTE E LA FANTAFINANZA.](#)

Elenco messaggi di cui si chiede l'eliminazione in quanto l'elemento diffamatorio è rinvenibile dalla integrale lettura di ciascuno e con la cronologia esistente nel forum:

Omettiamo le pagine a seguire, perché vengono riportati i testi che il giudice ci ha ordinato di oscurare. Testi che il ricorrente sostiene ancora esserci sul nostro sito solo perché, invece, sono nella cache memory del motore di ricerca Google.

2) condannare la ADUC al risarcimento per il danno morale nonché patrimoniale conseguente alla lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione dell'attore, da liquidarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad euro 100.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti, in copia:

- 1) visura camerale HF First Financial LTD;
- 2) report di Borsaitaliana su Lyxor;
- 3) lettera dell'Avv. Alfonso Valori del 20/2/2008;
- 4) lettera Avv.ti Moretti e Bertucci del 29/2/2008;
- 5) prima pagina della ricerca su motore “Google” con la parola “Fabio Oreste”;
- 6) Forum “Di la Tua” “Fabio Oreste e la Fantafinanza” corrispondente al primo link della pagina di cui al punto 5;
- 7) report mensile HF/Lyxor;
- 8) lettera dell'Avv. Alfonso Valori del 17/3/2009;
- 9) mail del Dott. Alexandre Vecchio;
- 10) comunicazione via fax ordinanza cautelare;
- 11) notifica ordinanza cautelare del 29/10/2009;
- 12) Forum “Di la Tua” “Fabio Oreste e la Fantafinanza” successivo alla ordinanza inibitoria del 13/10/2009;

13) lettera dell'Avv. Alfonso Valori del 5/11/2009.

Con ogni riserva di ulteriori domande, eccezioni e deduzioni nei termini di legge.

Ai sensi della L. 488/99, e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad euro 100.000,00.

Macerata-Firenze, 14 / 12 / 2009

Avv. Alfonso Valori

